

Linee guida per l'organizzazione e la gestione del percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui al D.M. 616/2017 - A.A. 2020/2021

Articolo 1 – Definizioni

1 Ai fini e per gli effetti delle presenti Linee Guida si intende per:

- Decreto Legislativo: il Decreto Legislativo n. 59 del 13/4/2017;
- Decreto Ministeriale: il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 616 del 10/08/2017;
- PF24: il Percorso Formativo per l'acquisizione di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, attivato ai sensi del Decreto Ministeriale;
- Corsisti: coloro che sono iscritti al PF24;
- AFS: le Attività Formative Specifiche nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- Corsi coerenti: gli insegnamenti universitari offerti dall'Università degli Studi di Siena riconosciuti coerenti, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del Decreto Ministeriale;
- Corso di Studio: corso di Laurea (ordinamenti previgenti al DM 509/1999), di Laurea (ordinamenti ex DM 509/1999 e 270/2004), di Laurea Specialistica/Magistrale, di Laurea Specialistica/Magistrale a ciclo unico, o titolo equivalente.

Art. 2 – Istituzione, attivazione e finalità

1. Ai sensi del Decreto Ministeriale, l'Università degli Studi di Siena istituisce e attiva, anche per l'a.a. 2020/2021, il Percorso Formativo per l'acquisizione di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (di seguito PF24). Il corso, è attivato ai sensi dell'art. 8 del Regolamento didattico di Ateneo nell'anno accademico di riferimento: si apre e termina secondo le indicazioni ministeriali e, in loro assenza, secondo il calendario stabilito dagli Organi Accademici.
2. Con il PF24, l'Università degli Studi di Siena garantisce la possibilità di soddisfare le richieste formative stabilite dall'articolo 5, commi 1b e 2b, del Decreto Legislativo sia attraverso gli insegnamenti offerti nell'ordinaria programmazione didattica dall'Università degli Studi di Siena, sia attraverso le AFS, eventualmente attivate per l'anno accademico di riferimento e sviluppate coerentemente con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del Decreto Ministeriale. In particolare, saranno comunque garantiti almeno 4 corsi coerenti con le norme (AFS) da 6 CFU ciascuno, uno per ognuno dei 4 ambiti disciplinari previsti dall'articolo 3 comma 3 del Decreto Ministeriale.
3. L'elenco delle AFS e dei corsi coerenti, viene pubblicato sulla pagina web appositamente dedicata dell'Università degli Studi di Siena, per l'anno accademico di riferimento, in tempo utile per la presentazione delle domande di pre-iscrizione e iscrizione da parte degli interessati.
4. La carriera di ogni iscritto al PF24 è chiusa al termine del corso, secondo le indicazioni degli Organi Accademici competenti, nell'a.a. di riferimento. Entro tale data, il corsista deve sostenere tutti gli esami relativi alle attività didattiche ricomprese nel piano di studi approvato.
5. Non è possibile conseguire CFU relativi alle AFS attivate nel PF24 nell'anno accademico di riferimento se non si è iscritti, per il medesimo anno accademico, al PF24 o ad un corso di laurea/laurea magistrale dell'Università degli Studi di Siena.

Art. 3 – Comitato di gestione della Didattica

2. Annualmente è costituito il Comitato di gestione della didattica del PF24 che sarà composto da almeno due docenti di ruolo dell'Università di Siena e dal Delegato del Rettore alla Formazione degli Insegnanti. Il Comitato di Gestione della Didattica del PF24 per l'a.a. 2020/2021 è composto dai Proff. Emilio Mariotti, Claudio Melacarne e Fabio Mugnaini.
3. Il Comitato di gestione della didattica ha i seguenti compiti:
 - organizzare le attività comuni del corso e degli insegnamenti, ivi compreso il calendario delle lezioni, le modalità degli esami, etc.;

- valutare il riconoscimento di eventuali crediti pregressi secondo le richieste presentate dai candidati. Tale valutazione riporterà gli esami riconosciuti, con indicazione della AFS riconosciuta equipollente, con relativa votazione;
- presentare proposte organizzative alla Cabina di Regia.

Art. 4 – Pre-iscrizione al PF24

1. La preiscrizione al PF24 è obbligatoria per tutti coloro che sono interessati ad intraprendere il Percorso e consente la presentazione della richiesta di riconoscimento di crediti pregressi per l'ottenimento dei 24 CFU previsti dal Decreto.
2. Per pre-iscriversi al PF24 è necessario presentare la relativa richiesta tramite apposita procedura on-line allegando contemporaneamente la dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente l'indicazione dell'esame di cui si chiede il riconoscimento, il suo programma e la votazione finale riportata.
3. In questa fase non è prevista alcuna contribuzione.
4. Non possono pre-iscriversi al PF24 gli iscritti ad un Corso di Laurea presso un altro Ateneo. Possono pre-iscriversi coloro che sono contemporaneamente iscritti ad un Dottorato di Ricerca o ad una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo solo nel caso in cui sia stata stipulata con tale Ateneo una convenzione che preveda la validità reciproca del percorso formativo effettuato dal corsista.

Art. 5 – Organizzazione e struttura delle Attività Formative Specifiche (AFS)

1. Ogni AFS è sviluppata coerentemente con gli obiettivi formativi e i contenuti previsti dagli allegati A e B del Decreto Ministeriale.
2. Ogni AFS è strutturata in 6 CFU indivisibili. Per ogni AFS è stabilita la corrispondenza di 6 ore di didattica frontale per credito formativo.
3. La frequenza alle AFS non è obbligatoria.
4. Ogni AFS prevede una prova finale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi. Il superamento della prova è condizione necessaria per il conseguimento dei relativi crediti.
5. Per ogni AFS sono previsti almeno quattro appelli di esame, separati tra loro da almeno tre settimane. L'ultimo appello dovrà comunque concludersi prima del 30 aprile dell'anno accademico di riferimento, salvo diversa disposizione.
6. Il corsista che non superi la prova di una AFS entro gli appelli previsti non avrà riconosciuto alcun credito formativo per tale AFS.
7. La prova di una AFS già superata non può essere ripetuta.
8. Per sostenere la prova finale di una AFS occorre essere in regola con la posizione contributiva.

Articolo 6 – Iscrizione e tasse

1. L'iscrizione al PF24, da effettuarsi entro le scadenze fissate attraverso apposita procedura online, si perfeziona con il pagamento della tassa di iscrizione composta da una parte fissa, pari a € 130,00, e una parte variabile, pari a € 15,00 per ciascuno dei crediti che dovrà essere conseguito. E' dovuto inoltre il pagamento dell'importo di € 16,00 quale imposta di bollo virtuale.
2. La tassa di iscrizione (sia la parte fissa che la parte variabile) non è dovuta:
 - dagli iscritti ad un corso di Laurea/Laurea magistrale o ad un Dottorato di ricerca o ad una Scuola di Specializzazione dell'Università degli Studi di Siena nell'anno accademico di riferimento;
 - dalle persone con disabilità dichiarata, con riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - dalle persone con un'invalidità dichiarata pari o superiore al 66%.

Art. 7 – Presentazione e valutazione dei piani di studio

1. Il Piano di Studi individuale va presentato, una volta che l'iscrizione risulta perfezionata, tramite apposita procedura on-line; esso deve contenere gli eventuali insegnamenti riconosciuti con la loro votazione, gli esami scelti per il completamento dei 24 CFU e dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art.5, commi 1.b) e 2.b) del Decreto Legislativo.
2. Il Piano di Studi deve contenere attività formative per un totale di almeno 24 CFU, prevedendo almeno 6 CFU in almeno 3 dei seguenti ambiti:

- Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione
- Psicologia
- Antropologia
- Metodologie e tecnologie didattiche.

3. Per quanto riguarda l'ambito di Metodologie e tecnologie didattiche, secondo quanto previsto dall'allegato B del Decreto Ministeriale, il Piano di Studi può prevedere l'inserimento di attività formative in metodologie e tecnologie didattiche specifiche, diversificate a seconda della classe di concorso di interesse, secondo quanto disposto all'art. 2, comma 2.

4. Nella compilazione del Piano di Studi si deve tener presente che:

- le AFS sono indivisibili ;
- non più di 12 CFU del percorso possono essere acquisiti o essere stati acquisiti con modalità telematiche.

Art. 8 – Certificazione del percorso formativo

1. Per ottenere la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3 comma 5 del Decreto Ministeriale, il corsista dovrà acquisire i 24 CFU previsti nel proprio piano di studio individuale entro le date stabilite. La certificazione sarà rilasciata al termine della completa acquisizione dei 24 CFU.

2. Il corsista che non consegua entro la data stabilita (per l'a.a. 2020/2021, il 30 aprile 2022) tutti i crediti previsti dal piano di studio approvato, non potrà ricevere la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi, ma soltanto l'attestazione delle AFS di cui ha superato la prevista prova finale.

Art. 9 – Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dalle presenti Linee Guida, si fa riferimento alle norme di legge in materia e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Siena.